



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*di Barletta - Andria - Trani*

**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO IDONEE STRUTTURE DA ADIBIRE A CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI DI CUI ALL’ART.11 DEL D.LGS. 142/2015 UBICATI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI.**

**Tipologia delle strutture di cui all’art. 1, c. 2, lett. a) (cd. CENTRI INDIVIDUALI) del capitolato approvato con D.M. 4/3/2024, registrato alla Corte dei Conti il 19/03/2024**

**PREMESSE E FINALITA’**

**PREMESSO CHE:**

- con determina a contrarre prot. n. 28747 del 07/06/2024 è stata autorizzata la pubblicazione di un avviso per manifestazione d’interesse per la ricerca di operatori disponibili ad offrire strutture idonee allo svolgimento del servizio di accoglienza migranti secondo lo schema di capitolato approvato con Decreto del Ministero dell’Interno del 4/3/2024, registrato alla Corte dei Conti il successivo 19 marzo;
- tale ricerca, nelle more dell’espletamento della gara europea in corso di pubblicazione, si rende necessaria al fine di acquisire **nuove strutture** da destinare all’accoglienza per fronteggiare la potenziale intensificazione di nuovi sbarchi, con conseguenti picchi di trasferimenti dei soggetti richiedenti protezione internazionale presso questa Provincia;
- al fine di garantire i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e conseguire la più ampia partecipazione, è opportuno acquisire proposte da chiunque ne abbia interesse e sia in possesso dei necessari requisiti;
- l’art. 11, ai cc. 2 e 2 bis (come integrato dall’art. 5-bis, comma 4, D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 maggio 2023, n. 50), del D. Lgs. 142/2015 prevede espressamente che, nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno dei centri governativi di prima accoglienza di cui all’art. 9 del medesimo decreto, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l’accoglienza può essere disposta dal Prefetto in strutture temporanee appositamente allestite, strutture che soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo;
- con circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione prot. 2898 del 21/03/2024, è stato trasmesso il D.M. del 04/03/2024, registrato alla Corte dei Conti in data 19 marzo 2024, col quale è stato approvato il nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza e centri di accoglienza temporanei previsti agli articoli 9, 11 e 11 comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- il nuovo capitolato ha rimodulato l’erogazione dei servizi di accoglienza e delle relative prestazioni con riferimento alle nuove disposizioni normative sopraindicate, che hanno rideterminato gli standard di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, operando una nuova differenziazione dei connessi



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

### *di Barletta - Andria - Trani*

servizi nell'ambito delle diverse tipologie di centri, tenendo conto anche delle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023, nuovo codice degli appalti pubblici;

- il nuovo schema di capitolato d'appalto dei servizi di che trattasi e relativi allegati si connotano per innovativi elementi di disciplina che riguardano, tra l'altro, le dotazioni di personale, le figure professionali e orario minimo di impiego, l'erogazione di beni e servizi essenziali, l'erogazione del pocket money, la fornitura del kit di primo ingresso, ecc., con conseguente nuova quotazione dei costi medi di determinazione delle rette giornaliere pro-capite, in ragione del generale aumento del costo della vita, così come rilevato dall'ISTAT;

- occorre garantire e fare salva la facoltà di questa Prefettura-U.T.G. di recedere dagli affidamenti derivanti dalla presente procedura, qualora il Ministero dell'Interno segnalasse il venir meno delle esigenze di accoglienza o comunque all'avvenuta conclusione delle procedure di gara di rilevanza europea avviate con decisione di contrarre prot. 0022845 dell'8 maggio 2024 ed in corso di espletamento;

- si rende opportuno considerare la possibilità di prorogare ulteriormente le convenzioni con gli affidatari del servizio in considerazione, ove, invece, la procedura di gara in corso di pubblicazione non sarà stata completata entro la scadenza delle predette convenzioni;

#### **VISTI:**

- il D. lgs. n. 36/2023, recante "Codice dei Contratti Pubblici";
- in particolare, gli artt. 25 e 26, efficaci dal 1/1/2024, del suddetto Codice dei Contratti Pubblici, nonché l'art. 225 del medesimo D. Lgs.;
- l'art. 50, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo;

**DATO ATTO** che il servizio di accoglienza di che trattasi rientra tra i servizi sociali ed altri servizi specifici nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, come richiamato dall'art. 14 c. 1, lett. d) del medesimo D. Lgs. 36/2023.

In esecuzione alla già citata determina a contrarre prot. n. 28747 del 07/06/2024, con il presente avviso questa Prefettura-U.T.G. intende svolgere una **preliminare indagine di mercato** finalizzata all'individuazione di qualificati operatori a cui affidare la gestione dei servizi di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale presenti sul territorio di questa Provincia, secondo il capitolato previsto dal già menzionato D.M. 4/3/2024 e richiede agli operatori economici in possesso dei requisiti sotto indicati di manifestare l'interesse all'affidamento del servizio di accoglienza presso le **nuove strutture proposte e situate nei Comuni della Provincia.**

**La presente procedura ha lo scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, né costituisce alcun vincolo nei confronti della Prefettura di Barletta Andria Trani, che si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il procedimento.**

**Solo se ritenuto necessario, in base alle presenze di migranti sul territorio si avvierà, in seguito, una procedura di trattativa o di affidamento diretto con coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti e delle strutture ritenute idonee, avranno manifestato interesse all'affidamento del servizio in oggetto nei termini stabiliti.**



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*di Barletta - Andria - Trani*

## **2. OGGETTO DEL SERVIZIO**

Oggetto dell'affidamento saranno, pertanto, i servizi di gestione di centri di accoglienza presso le nuove strutture messe a disposizione dall'offerente, rispondenti alla seguente tipologia:

▪ “centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi” di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del capitolato;

I servizi previsti dal nuovo schema di **Capitolato (All. 1)** dovranno essere assicurati in idonee strutture. Gli operatori economici, in sede di presentazione della Manifestazione d'interesse, da presentarsi secondo lo schema allegato (**All. 2**), devono precisare:

- 1) esatta indicazione ed ubicazione delle strutture proposte per lo svolgimento del servizio di accoglienza;
- 2) dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato riguardante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di abitabilità, agibilità ed idoneità degli impianti nonché la conformità urbanistica ed igienico-sanitaria ed essere in regola con le norme in materia di prevenzione incendi;
- 3) capacità ricettiva massima della struttura (con indicazione del numero di stanze, bagni, sale comuni).

Le strutture proposte devono essere nella disponibilità del partecipante alla procedura secondo valido titolo di possesso e detenzione, di cui si richiede idonea documentazione.

L'accoglienza potrà essere attivata solo dopo accurate verifiche tecniche di idoneità delle strutture proposte dagli operatori economici del settore dell'accoglienza da parte della Commissione Tecnica appositamente nominata e previo parere da parte dell'Ente Locale nel cui territorio è situata la struttura, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.lgs. n. 142/2015.

Ai fini dell'offerta economica ed in conformità al capitolato ministeriale di cui al D.M. del 04/03/2024 e sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione con la circolare prot. 2898 del 21/03/2024 citata in premessa, si stabiliscono i seguenti prezzi massimi:

✓ **€ 24,29 pro-die/pro-capite** oltre IVA di legge, a cui si aggiungono i costi delle prestazioni oggetto di separata rendicontazione di cui all'Allegato B del capitolato approvato con D.M. del 04/03/2024, per le strutture aventi le caratteristiche di “centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi”, (**TOTALE MASSIMO COMPLESSIVO PRO-DIE PRO-CAPITE EURO 37,75**), per un importo stimato dell'appalto, comprensivo delle eventuali opzioni pari ad **€ 721.968,75**.

Si fa riserva di esercitare le seguenti opzioni ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 36/2023:

- a) opzione nel limite massimo del 100% dell'importo iniziale dell'affidamento in relazione ad un aumento o diminuzione dei posti di accoglienza e delle connesse prestazioni contrattuali, presso le strutture oggetto di offerta o nuove strutture successivamente resesi disponibili;
- b) opzione d'incremento di tutti i servizi e forniture, anche in termini di ore del personale; tale incremento può operare unitamente a quelli previsti dalla precedente lettera a) e, salvo i casi previsti dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 36/2023, non può comunque superare il limite economico del 100% dell'importo iniziale del contratto;
- c) opzione di erogazione, nel limite del 50% dell'importo iniziale del contratto, dei servizi e forniture previste dalla normativa vigente per far fronte ad eventuali, provvisorie esigenze di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultra-sedicenni presso unità abitative o aree appositamente dedicate dei centri di



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

### *di Barletta - Andria - Trani*

cui agli articoli 9 e 11 del D.lgs. n. 142/2015; il citato limite del 50% opera autonomamente e può pertanto cumularsi ai casi di incremento previsti, entro il limite del 100% dell'importo iniziale del contratto;  
d) opzione di proroga tecnica di cui all'art. 120, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di nuovi contraenti.

Ai sensi dell'art. 60 del più volte menzionato D. Lgs. 36/2023, è previsto l'inserimento obbligatorio della clausola di revisione dei prezzi, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento dell'offerta, secondo le modalità ivi previste.

### **3. DURATA DELL'APPALTO**

L'affidamento dei servizi di cui si tratta mediante la presente procedura, essendo finalizzata all'accoglienza immediata ed emergenziale di un numero superiore di immigrati rispetto a quelli presenti sul territorio, nelle more dell'espletamento della gara europea in fase di pubblicazione, ***avrà una durata presumibile di 5 mesi, o periodo differente, a seconda della necessità espressa volta per volta dalla Prefettura, decorrente dal 1 agosto 2024 o dalla data di sottoscrizione della convenzione, salvo proroghe tecniche.***

### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici di cui all'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Prefettura accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

### *di Barletta - Andria - Trani*

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Prefettura verifica il possesso dei requisiti di ordine generale.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

### *di Barletta - Andria - Trani*

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

#### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Prefettura.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Prefettura.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Prefettura ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

### *di Barletta - Andria - Trani*

L'operatore economico che esegue il servizio ristorazione deve possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha la propria sede oppure deve aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

#### **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Prefettura effettuerà le verifiche del possesso dei requisiti di ordine speciale.

##### **6.1 Requisiti di idoneità professionale**

- A) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti alle prestazioni oggetto dell'appalto oppure iscrizione al RUNTS o ad albi/registri secondo la normativa prevista per la propria forma giuridica.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

- B) Per l'operatore economico che svolge il servizio di pulizia:** Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274. La fascia di classificazione si determina moltiplicando il costo pro capite pro die del servizio di pulizie indicato nell'Allegato B per il numero dei posti offerti dal concorrente e per 365 (giorni). Nel caso in cui siano offerti più centri, la fascia di appartenenza sarà determinata in funzione del numero dei posti presenti nel centro con capacità ricettiva maggiore.

##### **6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Il concorrente deve possedere **un fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari al 100%** dell'importo che deriva dal totale massimo giornaliero indicato nell'allegato B, moltiplicato per il numero dei posti offerti e per 153 giorni.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

### *di Barletta - Andria - Trani*

#### **6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un **elenco di servizi analoghi** al servizio di gestione di centri di accoglienza di valore almeno pari al 20% dell'importo che deriva dal prezzo pro capite pro, moltiplicato per il numero dei posti offerti e per 153 giorni.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1, lett. A), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1, lett. B), deve essere posseduto dal componente del raggruppamento/consorzio/GEIE che eseguirà il servizio di pulizie.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dei servizi analoghi ai servizi di accoglienza di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

*di Barletta - Andria - Trani*

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1, lett. A), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1, lett. B), deve essere posseduto dal consorzio o dal consorziato esecutore. Con riferimento alla fascia di qualificazione, gli importi di classificazione posseduti dalle singole consorziate sono computati cumulativamente in capo al consorzio.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **7. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI**

La manifestazione di interesse, redatta secondo il **modello All. 2** al presente Avviso, potrà essere trasmessa tramite l'indirizzo pec: [protocollo.prefbt@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefbt@pec.interno.it), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura) ed essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante.

**Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare nell'oggetto la dicitura:**

**“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO IDONEE STRUTTURE DA ADIBIRE A CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI DI CUI ALL’ART.11 DEL D.LGS. L42/2015 UBICATI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI. - Tipologia delle strutture di cui all’art. 1, c. 2, lett. a) (cd. centri individuali)”.**

Alla manifestazione d'interesse devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Domanda redatta secondo il modello Allegato 2 corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

### *di Barletta - Andria - Trani*

- b) dichiarazione asseverata, sottoscritta da un professionista abilitato, iscritto al rispettivo ordine professionale, attestante che la struttura proposta è in buono stato di manutenzione ed in possesso dei prescritti requisiti sotto il profilo urbanistico ed edilizio, di conformità alla destinazione d'uso, di rispondenza alla vigente normativa in materia di impiantistica, di sicurezza e di prevenzione incendi, nonché delle autorizzazioni sanitarie previste dalle vigenti disposizioni in materia;
- c) dichiarazione sostitutiva - ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 - da parte degli enti gestori nonché dei titolari/proprietari degli immobili e dei soggetti facenti parte dell'assetto proprietario degli stessi, con le quali ciascuno dei predetti soggetti attesta che nei propri confronti non sussistono cause di esclusione ai sensi degli artt. 94-95-96-97 e 98 del D. Lgs. 36/2023 e cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 87, comma 4, del medesimo decreto;
- d) Dichiarazione sostitutiva Equivalenze Tutele CCNL;
- e) Prospetto costi del lavoro e sicurezza aziendale;
- f) Patto di Integrità adottato dal Ministro dell'Interno in attuazione dell'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione".

**L'istanza di Manifestazione d'Interesse potrà essere presentata entro il 22/06/2024.**

#### **8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

Previa presentazione di formale offerta da parte dell'operatore economico, alla stipula della convenzione si accederà con affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 11 del D. lgs. 142/2015, in presenza di casi di estrema urgenza per fronteggiare arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, ovvero per assicurare la continuità dell'accoglienza dei migranti già presenti sul territorio, senza che operino, in tale circostanze, i limiti stabiliti dall'art. 50 del nuovo Codice - D. Lgs. 36/2023, fermo restando il rispetto delle soglie europee.

Questa Prefettura si riserva di attivare la Convenzione anche in presenza di una singola adesione al presente Avviso.

Alla predetta stipula si darà corso solo dopo la verifica della struttura da parte della Commissione di verifica costituita presso la Prefettura.

La Stazione Appaltante richiederà, in fase di sottoscrizione della Convenzione, apposita garanzia sotto forma di polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n.36/2023.

Si evidenzia che la Prefettura corrisponderà compensi agli operatori contraenti solo se effettivamente verranno inviati cittadini stranieri presso le strutture di accoglienza messe a disposizione dai medesimi operatori ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato.

Qualora gli operatori economici (o parte di essi) non dovessero ospitare migranti nel periodo di validità delle convenzioni, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo, a qualsiasi titolo.

#### **9. ALTRE INFORMAZIONI**

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di interesse.

#### **10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

### *di Barletta - Andria - Trani*

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR"), nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

#### **A. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (RPD).**

Titolare del trattamento è il Ministero dell' Interno con sede in Piazza del Viminale 1, 00184 - Roma  
PEC:rdp@pec.interno.it- Centralino: +39 064651

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile ai seguenti contatti:

- indirizzo e-mail: [responsabileprotezionedati@interno.it](mailto:responsabileprotezionedati@interno.it)
- indirizzo posta elettronica certificata: [rdp@pec.interno.it](mailto:rdp@pec.interno.it)

#### **B. Finalità del trattamento dei dati e conferimento**

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alla presente procedura di gara, in particolare per verificare la sussistenza, in capo ai concorrenti, dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione e, in particolare, ai fini della verifica delle cause di esclusione e dei criteri di selezione di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Prefettura ai fini della stipula del contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa ed è, altresì, necessario ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

#### **C. Base giuridica del trattamento**

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla Prefettura in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Il trattamento dei dati personali è pertanto legittimato da:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR);
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

#### **D. Natura dei dati oggetto di trattamento**

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici (a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione) di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità sopra indicate, nonché i dati giudiziari e tutti i dati necessari ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

#### **E. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati**

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti, quali ad esempio:

- all'Autorità nazionale anticorruzione;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

### *di Barletta - Andria - Trani*

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa la diffusione dei dati può essere effettuata sul sito della Prefettura, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

La Prefettura non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

#### **F. Periodo di conservazione dei dati**

La Prefettura conserva i dati personali dell'aggiudicatario per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

La Prefettura non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, parr. 1 e 4, GDPR.

#### **G. Diritti del concorrente/interessato**

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR). L'istanza al Titolare del trattamento può essere presentata contattando il RPD del medesimo Titolare del trattamento.

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).

### **11. PUBBLICITÀ**

Il presente avviso sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura di Barletta Andria Trani <http://www.prefettura.it/barlettaandriatrani/contenuti/>

II VICE PREFETTO VICARIO

MAZZIA

#### **Allegati**

All. 1 Nuovo schema di capitolato di appalto dei servizi di accoglienza

All. 2 Modello "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE"

Allegato 1-Bis specifiche tecniche centri individuali

Allegato A Tabella dotazione personale

Allegato B Costi di riferimento

Allegato C Tabella Frequenza pulizie

Allegato D Specifiche operatore sociale

Patto d'Integrità